



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 3 (tre) del mese di ottobre, alle ore
09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle spese dei giudizi:

- Tomaipitınca	Angelo	Udienza	14/11/1997:
- Andrisano	Giuseppe	"	06/02/1998;
- Albanese	Rocco	"	06/02/1998;
- Semeraro	Matilde ved. Verdolino	"	09/02/1998;
- Pignatelli	Antonio	"	25/02/1998;
- Saracino	Cosimo	"	18/03/1998;
- De Vita	Francesco	"	19/03/1998;
- Donvito	Giacinto	"	19/03/1998;
- Russo	Giuseppe	"	19/03/1998;
- Di Mauro	Giuseppe	"	02/04/1998;
- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.000.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 3 OTT. 1997

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 9/ottobre/1997

Prot. n° : Dir/ 2353/97

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Miele 8.10.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 3 ottobre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 -
234 - 235.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

15940/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Albanese Rocco nato a Taranto il 17/11/1931 residente

in Taranto alla via Istria n.30

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo 23554

studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 15.08.56 al 31.03.92
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di capolinea ed
inquadramento finale nel livello 06.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Albanese Rocco

La firma è autentica

Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	Prot. Arrivo n° 10875
del 15 SET. 1997	
Dirigente Amministrativo F.F.	
☐	Area Informatica
☐	Area Legale
☐	Area Personale
☐	Area Movimento
☐	Area Tecnica
☐	Ufficio Ragioneria
☐	Ufficio Prod. del Traffico
☐	Ufficio Segreteria
☐	Ufficio Contratti

1

depositata in Cancelleria
il 15 SET 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Albanese Rocco

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 09 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Gaita Silvio residente in Taranto alla piazza Bettolo n.2;

il Sig. Bagnardi Mario residente in Taranto al corso Piemonte n.21;

il Sig. Castrignano Mario residente in Taranto alla via Millo n.1 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Dotto il ricorso;

F I S S A

L'udienza di discussione per il giorno 6/9/1997
ore 9 e 10 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
~~personamente~~ avanti al dott. Valle.
Dispono che il ricorso e il ~~presente~~
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
fattore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15 LUG. 1997

Il Canc.iere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sordani
(Dott. Evan Boccuni)

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

ALBANESE ROCCO

MATRICOLA

100666

QUALIFICA

CAPOLINEA

LIV.

06

DATA ASSUNZIONE

15 | 08 | 56

DATA LICENZIAMENTO

31 | 03 | 92

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 8.000.000

Delibera C. A. N° 157

del 30/04/1985

STATO DI SERVIZIO

ANNI 35 + MESI 7 = ANNI 35.583

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI == + MESI == = ANNI ==

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 35.583 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI ==

TOTALE 35.583 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/91

L 52.804.142 +

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 1.479702 RIFERITA AL MESE DI MARZO 92

L 781.342 +

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

L 679.070 =

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

L 54.264.554 +

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1985

L 8.000.000 =

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L 62.264.554 =

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTAIMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DODICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (C)

62264554 35.583 1749840 20998080

L 7.200.000 al 10 % = L 720.000 +

L 7.200.000 al 22 % = L 1.584.000 +

L 6.598.080 al 27 % = L 1.781.482 +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L =

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R. L 62.264.554

Riduzione: (L 500.000
per ogni anno di servizio)

L 500.000 x 35.583 L 17.791.500 =

IMPONIBILE L 44.473.054 x

ALiquOTA % 19.46 =

IMPOSTA 8.654.456

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE 248.666 =

8.405.790 =

L 4.085.482 (D)

(D) L 4.085.482 x 100 : (C) L 20.998.080 =

ALiquOTA 19.46 %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F. L 53.858.764

ANTICIPAZIONE USUFRUITA L 8.000.000 =

NETTO A PAGARE L 45.858.764

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

Taranto,

- 9 MAG. 1992

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

cece

■ mani dell'interlegato

■ dato da, incaricato alla ricezione del

15 SET. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Russo Giuseppe nato a Taranto il 08/04/1935 residente
in Lama (TA) alla via Tre Fontane n.31
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 11.12.63 al 08.04.95
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di
movimento ed inquadramento finale nel livello 05.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica.

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 10872
del 15 SET 1997
Dipartimento Ammin. v.o F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contabilità
CAH

Depositata in Cancellaria
IL - 3 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Russo Giuseppe

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

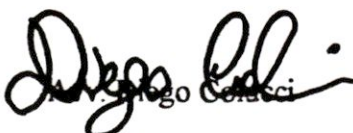
CONCLUSIONI

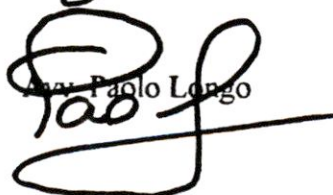
- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Diego Celacci


Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Cardellicchio Antonio residente in Taranto al viale Magna Grecia n.258;
- il Sig. Caputo Vincenzo residente in Carosino (TA) al viale Risorgimento n.72;
- il Sig. Nocera Giuseppe residente in Lama (TA) alla via Fior di Mandorlo s.n.c. .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 19/3/98
ore 10 ordinando alle parti di comparire
soltanto. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 10/3/98

Il Pretore

Il Cancelliere

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

RUSSO GIUSEPPE

MATRICOLA

183392

QUALIFICA

AGENTE D'INGENERIA

L.V.

0,5

DATA ASSUNZIONE

1/1/1963

DATA LICENZIAMENTO

08/04/95

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 8.000.000

Delibera C. A. N°

302

del

10/10/84

STATO DI SERVIZIO

ANNI 31 + MESI 4 = ANNI 31,333

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI - + MESI - = ANNI -

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 31,333 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI -

TOTALE 31,333 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/94

L. 52.850.461

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 1,87092% RIFERITA AL MESE DI APRILE 95

L. 988.789

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

L. 882.235

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

L. 54.721.485

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1984

L. 8000.000

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 62.721.485

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
62.721.485	31,333	2001471	12-24021252

L. 7.200.000	al 10 % = L.	720.000	+
L. 7.200.000	al 22 % = L.	1.584.000	+
L. 9.621.252	al 27 % = L.	2.597.738	+
L.	al ... % = L.	...	+
L.	al ... % = L.	...	+
L.	al ... % = L.	...	+
L.	al ... % = L.	...	+
L.	al ... % = L.	...	+
L.	al ... % = L.	...	+

IMPORTO T.F.R.	L.	62.721.485	
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)			
L. 500.000 x 31,333	L.	15.666.500	=
IMPONIBILE	L.	47.054.985	x
ALiquOTA	%	20,40	=
IMPOSTA		9.599.217	=
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		427.842	=
		9.171.375	=

L. 4.901.738	(D)	
(D) L. 4.901.738 x 100: (C) L. 24.021.252	=	
ALiquOTA 20,40 %		

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L.	53.550.110
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L.	8.000.000
NETTO A PAGARE	L.	45.550.110

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto,

27 GIU. 1995

 AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
 IL CAPO DEL FE SO. M. E.
 (C) 1995 M. A. T. P. D. I. J. M. E. N. T. O.

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap_
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat_
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina_
le a mani .

espresso

NA ~~in mani dell'impiegato~~

~~adatto alla Segreteria, indicato alla ricezione~~

15 SET, 1997

[Signature]
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Andrisano Giuseppe nato a Manduria (TA) il 23/09/1939 residente
in Manduria alla via T. Durante n.22/A
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 10.08.72 al 31.07.95
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di cond. di linea
ed inquadramento finale nel livello quinto
2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

15937/97
COPIA

10 SET. 1997

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Giuseppe Andrisano

La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 12828	
del 15 SET. 1997	
Dirigente Amm. v. F.F.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

1

Depositate in Cancelleria
IL - 9 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Andrisano Giuseppe

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 09 LUG. 1997

Avv. Diego Colucci
Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Castellano Antonio residente in S. Giorgio J. (TA) alla via Gramsci n.45;
- il Sig. Salamino Giuseppe residente in S. Giorgio J. (TA) alla piazza Giovanni XXIII n.1;
- il Sig. D'Onghia Francesco residente in Avetrana (TA) alla via Sassari n.12 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

L'udienza di discussione per il giorno 6/2/1998
ore 9 e 11 ordinando alle parti di comparire personalmente. *Quanto al dec. 10220*
Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li

15 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dot. Evan Boccuni)

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/09/1995

ESISTENZA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

DEPENDENTE : 103592 - ANDRISANO GIUSEPPE

ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
8/1972	10/08/1972	31/07/1995	23 0
CRIZIONE		! RITENUTE	! COMPETENZE

31/12 a. p. complessivo maturato	!	!	48.969.595	!
31/12 a. p. da erogare L.	48.969.595	!		!
liquidazione di L.	48.969.595 X 3,730847 %	!	1.826.981	!
effettivo lordo anno in corso	!	!	1.577.981	!

TOTALI	!	0	!	52.374.557	!
--------	---	---	---	------------	---

T A L E I M P O R T O T F R	!			52.374.557	!
-----------------------------	---	--	--	------------	---

Importo lordo T.F.R.	!	52.374.557	-	!
norm. 11.500.000 Part-time	0	11.500.000	+	!
Le somme	!	0	+	!
avviso	!	0	+	!
icipi C.C.N.L.	!	0	=	!

Importabile fiscale liquidazione	!	40.874.557	X	!
quota media	!	21,20	% =	!

Posta dovuta	!	8.665.406	-	!
Posta su anticip. / preavv.	!	0	=	!
Posta residua	!	8.665.406		!
Importo Netto T.F.R.	!	43.709.151		!

COLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Importo lordo T.F.R.	!	52.374.557	X	!
Importo costante	!	144	/	!
Importo di anzianita'	!	276	=	!

Importabile di riferimento per calcolo aliquota	!	27.325.855		!
Importo su imponibile di riferimento	!	5.793.981		!

quota media	5.793.981 /	27.325.855 * 100 =	21,20	!
-------------	-------------	--------------------	-------	---

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 43.709.151 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto allegato.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mancanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

: 29/09/1995

Firma : _____

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

Offe uff. 1000,

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione

M " 15 SET. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15628/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Donvito Giacinto nato a Palagianello (TA) 04/10/32 residente in Palagianello ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

23586

IND. 10 SET. 1997
TARANTO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06.07.71 al 04.10.92 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello 05.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di ..80.. ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Donvito Giacinto
La firma è autentica.

Diego Col.
Paolo Longo

Depositata in Cancella
12 - 4 1997
IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prov. Arrivo n° 10877	
del 15 SET. 1997	
Dirigente Amministr. vo F.F.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Donvito Giacinto

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 04 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Buonomo Cosimo residente in Taranto alla via Plateja n.154;

il Sig. Dragone Vittorio residente in Lama (TA) alla via Gobbioni s.n.c.;

il Sig. Russo Giuseppe residente in Lama (TA) alla C.da Tre Fontane 7701 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

DONVITO GIACINTO

MATRICOLA

136177

QUALIFICA

AGENTE DI MOVIMENTO

LIV.

05

DATA ASSUNZIONE

06/07/71

DATA LICENZIAMENTO

04/10/92**ANTICIPAZIONE EROGATA**

L. _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIOANNI **21** + MESI **3** = ANNI **21,250**

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI **21,250** (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE **21,250** (B)ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL **31 DICEMBRE 1992**RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT **3,65585** % RIFERITA AL MESE DI **OTTOBRE 1992**

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO _____

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L **38.148.030**L **1.394.634**L **2.353.586**L **41.896.250**

L _____

L **41.896.250****DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**IMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DODICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (C)**41.896.250** **21,250** **1471588** **23.659.056**L **7.200.000** al **10** % = L **720.000** +L **7.200.000** al **22** % = L **1.584.000** +L **9.259.056** al **27** % = L **2.499.945** +

L _____ al _____ % = L _____ +

L _____ al _____ % = L _____ +

L _____ al _____ % = L _____ +

L _____ al _____ % = L _____ +

L _____ al _____ % = L _____ +

L _____ al _____ % = L _____ +

L _____ al _____ % = L _____ +

L **4.803.945** (D) **23.659.056** =(D) L **4.803.945** x 100: (C) L **23.659.056** =ALiquOTA **20,31** %**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L **41.896.250**Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)L. 500.000 x **21,250**

IMPONIBILE

L **10.625.000**L **31.271.250** x

ALiquOTA

L **20,31** %

IMPOSTA

L **6.351.191**

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L **6.351.191**

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L **35.545.059**

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L _____

NETTO A PAGARE

L **35.545.059**

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, **14 DICEMBRE 1992**

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18-3-88
ore 09.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 22.7.87

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

4 SET. 1987



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap_
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat_
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina_
le a mani .

De Fe *De Fe* *De Fe*
a mani dell'impiegato *De Fe*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *De Fe*
li 15 SET. 1997

ARTURO SANTABADA
ASSISTENTE U. N. E. P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

18065/87

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Saracino Cosimo nato a Taranto il 04.11.1935 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

Mod. 7
CONTRAVVERCIA LAVORO
L. 5.920
9 SET. 1997
Taranto, UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 29.07.58 al 30.04.94
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di
movimento ed inquadramento finale nel livello 5
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica.
Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

1

IL - 1 SET. 1997

IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Saracino Cosimo
come in epigrafe rappresentato e difeso

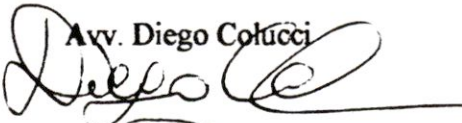
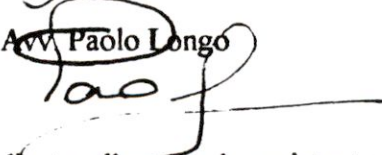
RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 18 LUG. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo


In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

Zizzari Giulio Taranto Viale Trentino, 157/b

Leone Carlo Taranto Via Dante, 436

Buonomo Cosimo Taranto Via Plateja, 154

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18.3.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. *disponi il dr. Martemucci*
Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, *h 8.9.98*

Il Cancelliere

5

Il Pretore

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DEPENDENTE

SARAUNO COSINO

MATRICOLA

186185

QUALIFICA

AGENTE DI MOVIMENTO

LV.

05

DATA ASSUNZIONE

29/07/58

DATA LICENZIAMENTO

30/04/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIO

ANNI 35 + MESI 9 = ANNI 35,750

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 35,750

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE 35,750

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 - DICEMBRE - 93

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 1,56432 % RIFERITA AL MESE DI APRILE/94

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO _____

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L 13.390.627

L 1.145.862

L 1.037.734

L 75.574.223

L _____

L 75.574.223

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (2)
75.574.223	35,750	2.113.964	= 25.367.568
L 7.200.000	al 10 %	= L 720.000	+
L 7.200.000	al 22 %	= L 1.584.000	+
L 10.967.568	al 27 %	= L 2.961.243	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L 75.574.223

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)
L 500.000 x 35,750

L 17.875.000

IMPONIBILE

L 57.699.223

ALiquOTA

L 20,76 %

IMPOSTA

L 11.978.359

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L _____

L 11.978.359

L 5.265.243 (1)
L 5.265.243 x 100 : (2) L 25.367.568
ALiquOTA 20,76 %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L 63.595.864

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L _____

NETTO A PAGARE

L 63.595.864

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 10 GIU. 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

R. COPIA PER PERSONALE

Roberto Mada Fabiano MENENTI

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data

29/06/94

Firma del dipendente

Sarauno Cosino

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani.

a mani dell'impiegato

ceduto alla Segreteria incaricata alla ricezione

22 SET. 1997

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 11087	
22 SET. 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Regioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☒
Ufficio Contratti	☐
CDA	

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AVV. GIUSEPPE DI BIASE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Pignatelli Antonio nato a Taranto il 20/07/1932

residente

in Taranto alla via Sardegna n.2

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.02.63 al 31.12.92 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di capolinea ed inquadramento finale nel livello 06.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

15941/97

CONV. 1
V. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERGIA LAVORO
Ind. trascritta L. 5.920
Taranto, 19 SET. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N° _____ Cronologico
Importo atto E. _____
Taranto, 19 SET. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Pignatelli Antonio
La firma è autentica.
Diego Col.
Paolo Longo

depositata in Cancelleria
IL 19 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Pignatelli Antonio

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 09 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Benedetto Berardino residente in Taranto alla via Emilia n.13;

il Sig. Bagnardi Mario residente in Taranto al corso Piemonte n.21;

il Sig. D'Erchia Luigi residente in Talsano alla via Nino Franchina n.9 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 25/09/97
ore 9 e 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 2/10/1997

Il Cancelliere 5

Il Pretore
Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Evan Boccuni)

46589964

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

a sempre a cura del Cliente

FRANCO Ag 1

N. 1.

0763030440

29/01/93

(Data)

PIGNATELLI ANTONIO

(Ordinario)

FRATELLI ANTONIO

(Giratorio)

29-1-1993

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

PIGNATELLI ANTONIO

MATRICOLA

175811

QUALIFICA

CAPOLINEA

LIV.

06

DATA ASSUNZIONE

01/10/1963

DATA LICENZIAMENTO

31/12/92

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. =

Delibera C. A. N° =

del =

STATO DI SERVIZIO

ANNI 29 + MESI 11 = ANNI 29,917

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 29,917

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 29,917

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 1991

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 5,00805 % RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 92

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO =

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L 49.433.843

L 2.505.331

L 2.680.261

L 54.619.435

L =

L 54.619.435

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUEUTAIMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DODICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (D)

54.619.435 29,917 1885699,12 21908.388

L 7.200.000 al 10 % = L 720.000 +

L 7.200.000 al 22 % = L 1.584.000 +

L 7.208.388 al 23 % = L 2.027.265 +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L =

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L 54.619.435

Riduzione: (L 500.000
per ogni anno di servizio)

L 500.000 x 29,917

L 14.958.500

IMPONIBILE

L 39.660.935

ALIQUEUTA

L 19,77

IMPOSTA

L 7.840.967

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L =

L 7.840.967

L 4.331.265

L 4.331.265 x 100 (C) L 21.908.388

ALIQUEUTA 19,77 %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

L 46.778.468

L =

L 46.778.468

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi dalla legislazione vigente.

13 GEN. 1993

Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Cap. ...

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'Impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

22 SET 1997

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	77088
22 SET. 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
cd A	
4	

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

18064/36

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

COPIA

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Dimauro Giuseppe nato a Taranto il 6.10.1940 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

N. Cron. Mod. A
19 SET. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 12.08.58 al 31.12.1994 svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di assist.; di 1° ed inquadramento finale nel livello 3
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nell'ora misura media di 80 h. ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'amministrazione in qualità di impiegato riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.

Stefano Giuseppe

La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Dimauro Giuseppe
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

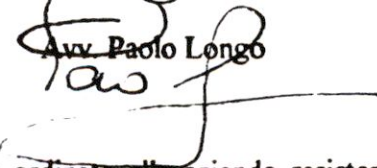
- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 1 & LUG. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo


In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

Zizzari Giulio Taranto Viale Trentino, 157/b

Zizzari Francesco Taranto Via Crippa del Redentore, 2

Dimauro Domenico Statte (TA) Via Bengasi, "(

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 2.6.88
ore 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 8.9.88

5

Il Cancelliere

Il Pretore

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

DIHAURO GIUSEPPE

MATRICOLA

134049

QUALIFICA

ASSISTENTE DI 1^a

LIV.

03

DATA ASSUNZIONE

12/08/58

DATA LICENZIAMENTO

31/12/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 24.503.025

Delibera C.A. N° 274

del 08/07/86

STATO DI SERVIZIO

ANNI 36 + MESI 5 = ANNI 36,417

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 36,417 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI

TOTALE 36,417 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/94

L. 46.186.753

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 0 % RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 95

L. "

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

L. 20.622

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

L. 46.207.375

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1986

L. 24.503.025

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 70.710.400

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTAIMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E ODDICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (C)

70.710.400 36,417 1941686 12 23300232

L. 7.200.000 al 10 % = L. 720.000

L. 7.200.000 al 22 % = L. 1.584.000

L. 8.900.232 al 24 % = L. 2.140.306

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L. 70.710.400

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)

L. 500.000 x 36,417

L. 18.208.500

IMPONIBILE

L. 52.501.900

ALiquOTA %

20,20

IMPOSTA

10.605.383

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

1.710.523

8.894.860

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L. 61.815.540

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L. 24.503.025

NETTO A PAGARE

L. 37.312.515

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 20/02/95

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO UFFICIO SOTTOSCRIVE
Dott. Maria Fiorella MENTITA

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani .

a mani dell'Implegato

esibito alla Segreteria, incaricato alla ricezione

22 SET. 1997

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 11089
del 22 SET. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F. L.
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
cdA
/h

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE U.M.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

16427/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Semeraro Matilde nata a Taranto il 20/08/1954 e
Verdolino Fabio nato a Taranto il 09/10/1978, entrambi
residenti in Lama (TA) alla circonvallazione dei fiori n.
241 trav. via Bonsai, eredi unici di Verdolino Mario nato
a Castellammare di Stabia (NA) il 06/06/1956 e deceduto il
14/11/1996,

elettivamente domiciliati in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che li rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.11.82 al 15.11.96
svolgendo mansioni di agente con qualifica di autista
ed inquadramento finale nel livello sesto

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 10 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità
di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano
l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

depositata in cancelleria
IL 14 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

W14
S920
17 SET. 1997

Verdolino Fabio
Diego Colucci
Paolo Longo

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso la Sig.ra Semeraro Matilde ed il Sig. Verdolino Fabio
come in epigrafe rappresentati e difesi

RICORRONO

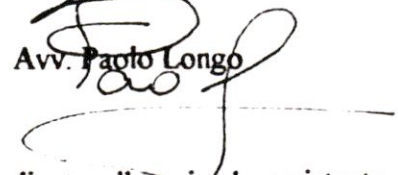
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 14 LUG. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo


In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Picuno Cosimo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n.17;
- il Sig. De Giorgi Damiano residente in Taranto al viale Virgilio n.7;
- il Sig. Flerma Bartolomeo residente in Taranto alla via Atenisio n.8 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

L'udienza di discussione per il giorno 9/2/1998
ore 9 e 11 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 19/06.1997

Il Cons. Pretore

5

Il Pretore
Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Gian Boccuni)

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 30/01/1997

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 196758 - VERDOLINO MARIO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
1/11/1982	1/11/1982	15/11/1996	14 1

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
-------------	----------	------------

Anticipo tfr del 30/08/1991	9.382.000	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		42.491.257
Totale anticipi gia' erogati	9.382.000	
TFR 31/12 a. p. da erogare L.	33.109.257	
Rivalutazione di L. 33.109.257 X 3,223843 %		1.067.390
TFR effettivo lordo anno in corso		2.620.621

TOTALI	9.382.000	46.179.268
--------	-----------	------------

TOTALE IMPORTO TFR	36.797.268
--------------------	------------

Ammontare lordo T.F.R.	46.179.268	-
Rid. norm. 7.415.000 Part-time	7.415.000	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	38.764.268	X
Aliquota media	24,64	% =
Imposta dovuta	9.551.516	-
Imposta su anticip. / preavv.	1.007.199	=
Imposta residua	8.544.317	
Importo Netto Anticipi	8.374.801	
Importo Netto T.F.R.	28.252.951	
Importo Netto Totale	36.627.752	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 28.252.951 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 30/01/1997

Firma :

[Handwritten Signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

Capo ufficio *A. M. A. T.*
a mani dell'impiegato *A. Santagada*
adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *22 SET. 1997*

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	11090
22 SET. 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>cdH</i>	

A. Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15397/97

COPIA.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: De Vita Francesco nato a Taranto 29/09/1934 residente in Talsano (TA)
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 12.02.74 al 30.09.96
svolgendo mansioni di operaio con qualifica di operaio ed
inquadramento finale nel livello ottavo
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 10 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità
di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano
l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

De Vita Francesco
LA FIRMA E' AUTENTICA

Diego Col.
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

IL - 2 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

17-18-1997

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. De Vita Francesco
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

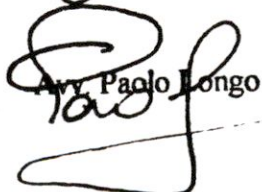
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Corfucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Volpe Michele residente in Lama (TA) alla via Dalie n.24;
- il Sig. Pisù Mario residente in Statte (TA) alla via Alipio n.27;
- il Sig. La Neve Vittorio residente in Taranto alla via Dante n.422 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/11/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
DIPENDENTE : 132586 - DE VITA FRANCESCO

DATA ASS. 12/02/1974 **DATA ASS. CONV.** 12/02/1974 **DATA CESS. RAPP.** 30/09/1996 **ANNI MESI ANZ.** 22 8

DESCRIZIONE **RITENUTE** **COMPETENZE**

TFR 31/12 a. p. complessivo maturato 45.834.626
 TFR 31/12 a. p. da erogare L. 45.834.626
 Rivalutazione di L. 45.834.626 X 2,680527 % 1.228.610
 TFR effettivo lordo anno in corso 1.847.104

TOTALI 0 48.910.340

TOTALE IMPORTO TFR 48.910.340

Ammontare lordo T.F.R. 48.910.340 -
 Rid. norm. 11.374.999 Part-time 0 11.374.999 +
 Altre somme 0 +
 Preavviso 0 +
 Anticipi C.C.N.L. 0 =

Imponibile fiscale liquidazione 37.535.341 X
 Aliquota media 20,88 % =

Imposta dovuta 7.837.379 -
 Imposta su anticip. / preavv. 0 =
 Imposta residua 7.837.379

Importo Netto T.F.R. 41.072.961

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 41.072.961 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 27/11/1996 Firma : De Vita Francesco

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18.3.38
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 11.7.37

Il Pretore

Il Cancelliere

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
TARANTO 21/7/37
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Rosimo Mauro)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani .

Cefe affisso,

A mani dell'Implegato

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

[Signature]
22 SET. 1997

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	11291
del	22 SET. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>[Signature]</i>	

[Signature]
ARTURO SANAGADA
ASSISTENTE ONEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Tomaipitina Angelo nato a Pulsano (TA) il 23/08/1944 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01/08/1969 al 31/03/1996 svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di assistente di 1° cl. ed inquadramento finale nel livello 03.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30

ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di impiegato riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica

Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria
IL 15 MAG. 1997
LE CANCELLIERE

no 13

5920

18 SET 1997

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Tomaipitınca Angelo
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto LUG. 1997


Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Valentini Antonio residente in Taranto alla via Dante n.221;
- il Sig. Zizzari Francesco residente in Taranto alla via Cripta del Redentore n.2;
- il Sig. Rochira Cosimo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n.9.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 14/11/97
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto li 22/7/97

Il Cancelliere

5

Il Pretore

PROSPETTO N. 1			
AZIENDA : 1	- AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto		
DIPENDENTE :	194431 - TOMAIPITINCA ANGELO		
DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. P.A.S.	ANNI MOBIL. AZI.
1/08/1969	1/08/1969	31/02/1993	26 9
DESCRIZIONE	PIENIZIA	COMPETENZE	
Anticipo tfr del 01/12/1969	8.000.000		
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		60.079.142	
Totale anticipi già erogati	8.000.000		
TFR 31/12 a. p. da erogare L.	52.079.142		
Rivalutazione di L.	52.079.142 X 0,903920 %	470.754	
TFR effettivo lordo anno in corso		1.009.630	
TOTALI	8.000.000	61.555.526	
TOTALE IMPORTO TFR		53.555.526	
Ammontare lordo T.F.R.		61.555.526	-
Rid. norm. 13.333.500 Part-time	0	13.333.500	+
Altre somme		0	+
Preavviso		0	+
Anticipi C.C.N.L.		0	=
Imponibile fiscale liquidazione		48.222.026	X
Aliquota media		21,28	% =
Imposta dovuta		10.261.647	-
Imposta su anticip. / preavv.		530.650	=
Imposta residua		9.730.997	
Importo Netto T.F.R.		48.024.529	
CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE			
Ammontare lordo T.F.R.		61.555.526	X
Valore costante		144	/
Mesi di anzianità		320	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota		27.699.986	
Ritenuta su imponibile di riferimento		5.094.996	
Aliquota media	5.094.996 /	27.699.986 X 100 =	21,28

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 48.024.529 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :

Tomaipitince

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

Cgo all'atto, NA
F. Smerio Ruffelle
a mani dell'interlegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione
22 SET 1997

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	11692
22 SET 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>AK</i>	
<i>R</i>	

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO